

essere proprio del Presidente del Tribunale. Ma comportamenti anomali che si inquadrano in questa logica, da quella data fino alla data finale della omologa del concordato, non solo, perché nella sentenza di omologa, a fronte della difficoltà di superare quel dato iniziale di discrasia di valori, si utilizzano degli artifici logici che sono completamente in contrasto con quel dovere al quale facevo riferimento prima: se si vende un bene che costa dieci, che è valutato dieci da tre perizie, tutte interne al sistema della giurisdizione, non sono perizie esterne perché sono state disposte dai vari magistrati; se si vuole vendere un bene a un valore dimezzato, lo si dovrà spiegare perché lo si autorizza a vendere a quello. E non si dica: sì, la stima di questi beni consente un soddisfacimento dei creditori che dovrà fare il 70%, però la velocità dei tempi potrebbe consigliare anche la vendita in un unico blocco. Cosa che non si dice espressamente, ma la si lascia intravedere come una delle possibilità, tanto è vero che nella sentenza di omologa si parla della proposta Casella come di proposta di mera ipotesi, avvalorandosi, tra l'altro, la non congruità del prezzo ed avvalorandosi anche la possibilità che insieme a questa strada si possa percorrere anche la strada, ugualmente legittima, forse certamente più comprensibile, dell'asta. Anche nel decreto del 23 marzo 1993, cioè un anno dopo grosso modo, dieci mesi dopo, nel quale si autorizzerà la vendita in blocco, non si